



Il ministero anticipa la riforma e applica per errore le norme sui neoimmessi in ruolo

Scuola, pasticcio sugli esuberanti *Sono sbagliati i trasferimenti d'ufficio degli insegnanti*

DI CARLO FORTE

Il ministero dell'istruzione anticipa la riforma e sbaglia i trasferimenti d'ufficio dei docenti in esubero. Anziché disporre il trasferimento d'autorità per i docenti con meno punti, l'amministrazione centrale ha prima tramutato tutti gli insegnanti in esubero da docenti collocati nella graduatoria della dotazione organica provinciale (Dop) a docenti senza sede (come se si trattasse di insegnanti neoimmessi in ruolo). E poi ha trasferito d'ufficio i docenti senza sede con maggior punteggio. In ciò applicando la normativa sul collocamento dei neoimmessi in ruolo, in luogo di quella, più favorevole, dei docenti in esubero collocati nella Dop. In buona sostanza, il dicastero guidato da Stefania Giannini ha capovolto l'ordine delle operazioni. In ciò anticipando l'entrata in vigore del disegno di legge sulla scuola. Che prevede la cancellazione della dotazione organica provinciale: il limbo dove vengono collocati i docenti in esubero da ricollocare. E dispone la collocazione di tutti i docenti in esubero direttamente nell'ambito territoriale. Che per il prossimo anno coinciderà con l'ambito geografico delle varie province. Ed è proprio quello che è successo con la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti dei docenti della scuola secondaria

di I grado. I docenti in esubero, già collocati nella Dop, quando non sono stati fatti oggetto di un'assegnazione di sede (a domanda o d'ufficio), sono stati trasferiti d'ufficio dalla Dop al codice della provincia dove prestano servizio. Ma nel fare questo, l'amministrazione centrale ha violato le disposizioni vigenti contenute nel contratto sui trasferimenti. Secondo le norme pattizie, in questi casi, il docente da trasferire d'ufficio non è il primo della graduatoria della Dop, ma l'ultimo. Quello, cioè che vanta il minor punteggio. Oltre tutto, la graduatoria della Dop è attualmente in vigore. E dunque, l'amministrazione non può trattare d'ufficio i docenti come se non esistesse. Va detto subito, peraltro, che l'intenzione del governo è proprio quella di decontrattualizzare l'intera materia, riservando alla contrattazione solo la regolazione dei trasferimenti da un ambito geografico ad un altro. Ma attualmente le nuove disposizioni non solo non sono ancora in vigore ma, addirittura, non sono state ancora approvate. Quanto al procedimento, l'amministrazione ha agito in due fasi. Nella prima fase i docenti della Dop sono stati «trasformati» in docenti senza sede. E nella seconda il sistema informativo del mini-

sterio ha assegnato loro, automaticamente, una sede d'ufficio, partendo dai docenti con maggiore punteggio (anziché quello con punteggio minore, come previsto dall'articolo 23, comma 20 del contratto sui trasferimenti). Il tutto con l'effetto di precludere loro la fruizione delle agevolazioni previste per la ricollocazione dei docenti della Dop. Il danno è particolarmente evidente per i docenti che, finora, sono riusciti a ottenere il ricollocamento facendo valere il titolo di studio. In ciò ottenendo in molti casi una utilizzazione vicino casa. Per esempio i docenti in esubero di economia aziendale che, se possessori della laurea in giurisprudenza, hanno ottenuto, talvolta, l'utilizzazione sulla classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed eco-

nomiche). Va detto, inoltre, che questa soluzione discende direttamente dalla legge, essendo espressamente prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012. Ma una volta trasferiti d'ufficio su una sede (comunque nella propria classe di concorso) non potranno più giovare di questa particolare tipologia di utilizzazione. Che è prevista solo nel caso in cui il docente interessato risulti in esubero (o senza sede) e che la situazione di incollocabilità permanga sia in riferimento alla propria classe di concorso che per altre classi di concorso per le quali il docente risulti in possesso dell'abilitazione. Solo in questo caso, infatti, la normativa prevede che l'interessato possa essere ricollocato secondo il titolo di studio anche se sprovvisto dell'abilitazione.